

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE SICA

Seduta del 20/03/2026

FATTO

La ricorrente, titolare di un conto corrente presso l'intermediario convenuto, sostiene che, in data 20.10.2022, versava presso un ATM due assegni non trasferibili per l'importo complessivo di € 1.500,00. Dopo circa due mesi, la banca le comunicava che gli assegni erano stati smarriti durante il trasporto ai centri di lavorazione, consegnandole la denuncia di smarrimento sporta dal direttore della filiale in data 04.01.2023. Lamentando l'inadempimento da parte dell'intermediario, chiede che l'Arbitro accerti la responsabilità della banca e la condanni al rimborso dell'importo facciale dei titoli.

L'intermediario sostiene che il deposito degli assegni non era stato validato in quanto i titoli erano privi della girata della beneficiaria; ribadisce inoltre di aver comunicato alla ricorrente, già nella fase precedente il ricorso, che i titoli sono stati smarriti dal portavalori e di aver escluso il rimborso dell'importo facciale degli assegni. In proposito, richiama l'orientamento dei Collegi, secondo cui, una volta accertata la responsabilità della banca, il danno – consistente nella perdita di *chance* – è liquidato in via equitativa, atteso che lo smarrimento del titolo non determina necessariamente la perdita totale e definitiva del credito. Chiede che il ricorso sia respinto, in quanto la domanda risarcitoria avanzata è sfornita del necessario corredo probatorio.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro ha ad oggetto la legittimità del comportamento della banca resistente che, secondo la ricostruzione di parte attrice, avrebbe smarrito due assegni (per il complessivo importo di € 1.500,00) versati dalla beneficiaria presso un ATM in data 20.10.2022.

Occorre preliminarmente specificare che il versamento di detti assegni è circostanza non contestata tra le parti e trova altresì conferma nella ricevuta presente in atti.

Quanto allo smarrimento dei titoli, è stata allegata la relativa denuncia sporta dal direttore della filiale in data 04.01.2023, ossia dopo più di due mesi dal loro versamento.

Secondo l'orientamento arbitrale, «la banca alla quale viene consegnato un titolo di credito per l'incasso assum[e] la veste di mandatario e, in quanto tale, deve eseguire il mandato con la diligenza propria della categoria di appartenenza. In particolare, in virtù del mandato ricevuto sorge l'obbligo di custodire il titolo e, pertanto, la mandataria risponde del suo eventuale smarrimento, salva la prova che la perdita è stata determinata da causa ad essa non imputabile» (così Coll. Bologna, decisione n. 19223/2021; in termini analoghi v. inoltre Coll. Bari, decisione n. 23770/2018). Ne segue che, nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione, «grava sul mandatario l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta: diligenza da valutare

secondo i criteri applicabili al c.d. “banchiere avveduto e accorto”» (così Coll. Milano, decisione n. 317/2015 che cita numerose pronunce della Suprema Corte).

Nel caso in esame, peraltro, la banca non ha provato che lo smarrimento dei titoli sia stato determinato da una causa ad essa non imputabile, limitandosi, piuttosto, a sottolineare che essi siano stati perduti dal portavalori.

A ciò si aggiunga che, come già precisato, la comunicazione dello smarrimento è stata effettuata dopo più di due mesi dal giorno in cui la ricorrente ha versato i titoli presso l'ATM dell'intermediario.

Un simile comportamento è stato oggetto di censura da parte di questo Collegio che, con decisione n. 161/2017, ha ritenuto che «l'intermediario avrebbe avuto il dovere – discendente dai canoni di buona fede e trasparenza nell'esercizio della propria attività, nonché dal dovere di esecuzione degli obblighi contrattuali secondo buona fede – di informare prontamente il ricorrente dell'avvenuto smarrimento del titolo, nonché di aggiornare lo stesso circa l'evolversi della situazione» (cfr. anche Coll. Milano, decisione n. 317/2015).

Ne segue che la ricorrente ha diritto al risarcimento del pregiudizio subito. In proposito, occorre osservare che, secondo il consolidato indirizzo maturato in seno ai Collegi, il danno non coincide con la definitiva perdita del credito e, di conseguenza, non può essere riconosciuto l'importo facciale degli assegni; esso, però, va individuato nella perdita, per il creditore, «dell'opportunità di ottenere rapidamente e con minore dispendio di energie e oneri economici il suo soddisfacimento» (Coll. Milano, decisione n. 25877/2019).

Ne deriva che, in applicazione dell'art. 1226 cod. civ., il Collegio liquida il danno cagionato alla ricorrente in € 250,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 250,00, determinata in via equitativa.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE